

ALLEGATO "A" AL N. 18.499 DI REP. E AL N. 7.812 DI RACC.

STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita, nel rispetto del Codice civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione avente la seguente denominazione: Associazione "**ARCOBALENO A.P.S.**", da ora in avanti detta "Associazione", con sede legale nel Comune di PADOVA, in Via Astichello,10.

Essa assume la veste giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale) acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'Associazione è iscritta e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può inoltre stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi. Per il conseguimento degli scopi istituzionali, l'Associazione potrà operare in Italia e all'estero, senza preclusioni. Potrà istituire recapiti o momentanee domiciliazioni in ogni luogo, anche presso altre associazioni e/o enti in Italia e all'estero, aderendo anche a intese, europei ed internazionali.

L'Associazione ha durata a tempo indeterminato e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

ART. 2

(Scopo, finalità, attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale. L'associazione non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica ed intende promuovere e realizzare ogni forma di iniziativa volta alla protezione del bambino, della bambina e dell'adolescente, delle famiglie e dei genitori, che si trovino in stato di abbandono, bisogno, emarginazione, debolezza o malattia, in osservanza e nel pieno rispetto dei principi della Convenzione dell'Aja, dei principi riuniti nella Convenzione sui diritti del bambino e di tutte le norme internazionali applicabili, così come recepiti dalla Legislazione Italiana e da quella dei Paesi di origine.

In particolare, l'Associazione - nell'applicazione di tutte le misure previste dalle disposizioni nazionali ed internazionali in materia - cura principalmente ogni attività inerente

all'adozione di minori e l'assistenza ai fini dell'adozione internazionale, inclusi i contatti con enti Pubblici e Privati, organizzazioni o persone legalmente operanti nel Paese di provenienza del minore, nel rispetto dei principi della Legge, con particolare riferimento alla Legge 4 maggio 1983 n. 184 e Legge 31 dicembre 1998 n. 476 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per il raggiungimento delle predette finalità, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 1 e dell'art. 35, comma 1 del Codice del Terzo Settore, eserciterà in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, le seguenti attività di interesse generale:

lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni;

lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, in particolare degli organi e delle persone coinvolte nelle procedure di adozione internazionale in tutte le loro fasi;

lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale

incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica

del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lett. n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

lett. r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

lett. x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.e successive modificazioni ed integrazioni.

Per l'attuazione dei propri scopi sociali l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- rafforzare l'idea che la quotidianità dell'ambiente familiare è fondamentale per lo sviluppo e la crescita armonica del bambino;
- sensibilizzare l'opinione pubblica, operatori sociali ed Autorità, in Italia e all'Estero, sulla insostituibilità della famiglia per il bambino e sulle negative conseguenze del suo ricovero in istituto;
- prevenire le cause dell'abbandono infantile con attività che possano favorire la crescita del bambino nel suo nucleo di origine, con interventi adeguati;
- affermare che il fine essenziale dell'adozione è quello di dare una famiglia ai bambini che ne sono privi, superando ogni pregiudizio derivante dalla diversità dell'origine etnica e geografica, dell'aspetto fisico, della religione, della casta e classe sociale, delle circostanze in cui sono nati, dei costumi e delle tradizioni, in tal modo sostenendo il valore essenziale della paternità sociale anche nei confronti della generazione biologica e del vincolo di sangue;
- affiancare quanti si propongono nei paesi di origine dei minori, di individuare, denunciare e rimuovere le cause che sono alla radice del fenomeno dell'abbandono, considerato come ingiustizia sociale e limitazione al diritto alla vita, collaborando con Autorità Italiane e straniere e/o persone, Enti, Associazioni ed organizzazioni che perseguano fini analoghi all'Associazione, per la creazione di servizi e strutture assistenziali per l'infanzia;
- promuovere iniziative e/o cooperare a progetti di solidarietà intesi a migliorare la qualità della vita dell'infanzia in difficoltà in Paesi in via di sviluppo ed evitare l'abbandono;
- raccogliere e diffondere documentazioni su esperienze di adozioni internazionali e interraziali, nonché favorire scambi di esperienze tra le famiglie che hanno adottato bambini di altri paesi, aiutandole e sostenendole nel loro compito e stimolando il loro ruolo nell'ambito della società;
- promuovere ogni tipo di attività informativa e formativa atta a promuovere e sostenere la cultura dell'adozione, dell'accoglienza e della genitorialità, nonché a sostenere le famiglie adottive, i figli adottati e quanti vogliano avvicinarsi al mondo dell'adozione
- stipulare convenzioni con Enti Pubblici e Privati per accogliere tirocinanti, volontari del servizio civile universale, dare assistenza per la redazione di tesi di laurea, assicurare la presenza nelle scuole, in quanto la scuola ha un ruolo cruciale nell'accoglienza e nell'integrazione degli alunni adottati che possono portare con sé vissuti e storie personali uniche.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse

generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali l'Associazione si è dotata e si doterà di tutte le strutture organizzative rispondenti al tipo degli interventi da attuare in Italia ed all'estero.

Il Consiglio Direttivo, anche mediante regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati, delibera l'organizzazione del servizio, l'indirizzo delle varie attività, la nomina e l'assunzione del personale operativo, la disciplina di eventuali collaboratori volontari e quant'altro ritenga per la funzionalità dell'associazione per la finalità che questa persegue. L'Associazione trae i mezzi patrimoniali per conseguire i propri scopi dalle quote associative e dalle contribuzioni e liberalità di associati e di terzi.

ART. 3 **(Gli associati)**

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle A.P.S., che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda contenente:

- l'indicazione di nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla

comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche socie. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Tipologia di associati)**

Gli associati si distinguono in:

- **Soci ordinari:** sono tutte le persone maggiorenni che assumono stabile e responsabile impegno di prestare la loro opera nell'ambito dell'Associazione e che risultino in regola con il pagamento della quota associativa e che ottemperino ai doveri previsti dallo Statuto. La qualità di associato ordinario suppone attitudine personale e adeguata preparazione tecnica per l'espletamento di attività nell'ambito delle finalità perseguite dall'Associazione.

L'importo della quota sociale che il socio ordinario deve corrispondere per richiedere l'iscrizione o il rinnovo della stessa, è una quota stabilita prima dell'inizio di ogni esercizio finanziario dal CD.

- **Soci sostenitori:** sono tutti coloro che versano importi superiori alla quota sociale ordinaria, prevista annualmente per richiedere l'iscrizione o il rinnovo della stessa. I soci sostenitori hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e sui suoi programmi e di partecipare alle attività ad essi dedicate. La qualifica di sostenitore si perde al cessare del sostegno nei confronti dell'associazione.

- **Soci onorari:** sono coloro che, per particolari motivi di grande rilevanza nell'organizzazione dell'Associazione, ne siano figure chiave determinanti per la vita dell'Associazione stessa, o che per motivi di prestigio della propria figura o di merito nei confronti dell'Associazione, diano un contributo essenziale o eccezionale all'Associazione.

ART. 5 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Tutti gli associati ordinari, sostenitori e onorari, hanno eguali diritti, in particolare gli associati hanno il diritto di:

- intervenire e partecipare con diritto di voto alle assemblee dell'associazione;
- eleggere gli organi associativi e essere eletti negli stessi;

- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS;
- decidere in merito alla trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell'Associazione. Tutti gli associati, ordinari sostenitori e onorari, hanno l'obbligo di:
 - rispettare il presente statuto, gli eventuali Regolamenti interni, le delibere degli organi sociali;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
 - mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligo dell'associato mantenere una condotta di rispetto verso gli altri associati e verso gli organismi sociali, nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
 - rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, dell'Assemblea degli associati. Inoltre, gli associati ordinari hanno l'obbligo di prestare la loro opera nell'ambito della Associazione secondo gli accordi assunti con il Consiglio Direttivo e in base alle direttive impartite da esso.

ART. 6

(Perdita qualifica di associato)

La qualifica di associato ordinario, sostenitore o onorario si perde per:

- decesso;
- recesso;
- esclusione;
- scioglimento dell'Associazione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

Può essere escluso dall'Associazione l'associato che:

- non abbia pagato la quota associativa;
- contravvenga gravemente agli obblighi previsti dal presente

Statuto dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi;

- arrechi danni materiali;

- arrechi danni al buon nome dell'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata all'interessato mediante raccomandata a.r. o mezzo equipollente. L'interessato nel termine di 30 giorni può far pervenire al Consiglio Direttivo le proprie controdeduzioni e chiedere che sull'esclusione si pronunci l'assemblea. In tal caso il Consiglio Direttivo dovrà convocare l'assemblea nel termine di 60 giorni dalla richiesta dell'associato escluso. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 7

(Organi sociali)

Sono organi dell'Associazione: - l'Assemblea; - il Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione); - il Presidente; - l'Organo di controllo, se nominato; - il Revisore legale dei conti, se nominato.

Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

ART. 8

(Assemblea dei Soci)

L'assemblea dei soci rappresenta l'ambito di confronto e di decisione al fine di assicurare il perseguimento delle finalità dell'Associazione, determinandone le linee generali di attività e definendo le modalità e i criteri per la corretta gestione.

L'Assemblea è composta da tutti i soci – ordinari, sostenitori, onorari - iscritti nel Libro degli associati ed in regola con il versamento della quota sociale.

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative. In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea

da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.

L'avviso di convocazione deve prevedere anche un successivo giorno e orario nonché il luogo di svolgimento della seconda convocazione.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante. Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci, aventi diritto di voto, intervenuti.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

La validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono disciplinate come segue: per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari, in prima e in seconda convocazione, la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto; per deliberare le modifiche statutarie e le altre materie che la legge ha devoluto all'assemblea straordinaria sono necessari, in prima convocazione, la presenza e il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata dal Consiglio Direttivo mediante:

- affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dallo stesso;
- la convocazione dell'Assemblea può avvenire anche mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati tramite posta elettronica, posta elettronica certificata (PEC),

posta ordinaria o raccomandata.

Nell'avviso di convocazione della riunione possono essere indicate le modalità definite dall'Ufficio di Presidenza per la partecipazione sia in presenza fisica che in via telematica. Di tale partecipazione e dei voti così espressi si farà menzione nel verbale della riunione.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsti, l'Organo di controllo e di revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati, su richiesta dell'associato escluso;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

ART. 9

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione) è eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette amministratori, per la durata di anni 3 (tre), con possibilità di rinnovo.

In conformità all'art. 26, comma 2, D.Lgs. 117/2017, la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto da chi ha avuto il maggior numero di voti; in questa prima riunione viene nominato il Presidente che nomina tra i propri componenti uno o più Vicepresidenti, il Tesoriere ed un Segretario.

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, ad altro Amministratore sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite mezzo elettronico che accerti

la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione può essere inoltrata almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione. Varrà altresì ogni comunicazione ritenuta efficace dalla normativa vigente.

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
- nominare il Segretario ed il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere, scelti tra gli amministratori stessi persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati di cui al superiore comma 2;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre e sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio di esercizio nonché la relazione delle attività svolte e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazioni o ad essa affidati;
- predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno 3 (tre) volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi, la riunione deve avvenire

entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si ritengono valide, anche senza convocazione, qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validità del momento.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo può tenersi anche per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute e, se non è possibile, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Consiglio Direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il Presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato ed inserito nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 10

(Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri

componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11

(Il Segretario e Tesoriere)

Il Segretario, nominato ai sensi dell'art 9 comma 3 del presente Statuto, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Il Tesoriere, nominato ai sensi dell'art 9 comma 3 del presente Statuto, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

ART. 12

(Organo di Controllo)

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del

Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13

(Organo di Revisione Legale dei Conti)

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

ART. 14

(Patrimonio e Risorse economiche)

Il patrimonio dell'associazione è l'insieme dei beni mobili, mobili registrati ed immobili di proprietà dell'associazione, provenienti da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;

- donazioni e lasciti testamentari;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

Si compone di:

- a) Un Fondo di dotazione del valore non inferiore ad euro 15.000,00=(quindicimila/00), che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione, strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica. Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro o beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da perizia giurata redatta da un revisore legale o da una società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali. Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti diminuito di oltre 1/3 (un terzo) in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, devono senza indugio convocare l'Assemblea degli associati per deliberare la sua ricostituzione, oppure la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica, o la fusione o lo scioglimento dell'associazione.
- b) Un fondo di gestione che comprende tutti gli altri beni.

ART. 15

(Beni dell'associazione)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 16

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 17

(Bilancio dell'associazione)

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere se nominato e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 18

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19

(Le convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 20

(Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del D.Lgs. n- 117/2017, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1 di tale D. LGS., relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e/o da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 21

(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio

Direttivo;

d) il libro delle adunanze dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali se istituiti;

e) il registro dei volontari.

I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno ed i risultati di eventuali votazioni. Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 60 (sessanta) giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 22

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2027.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 23

(Clausola compromissoria)

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da

nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

ART. 24

(Responsabilità dell'associazione)

Nei confronti delle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 25

(Assicurazione dell'associazione)

L'Associazione ove lo ritenga opportuno e previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 26

(Scioglimento dell'Associazione – Devoluzione Patrimonio)

L'Associazione ha durata illimitata. Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo la volontà dell'Assemblea degli associati, che provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 27

(Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice civile e relative disposizioni di attuazione.

Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili. Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.

F.to Bruna Rizzato

F.to Lorenzo Robatto Notaio

[illegible]